



CIRCOLARE N. 2 DEL 18 FEBBRAIO 2008

AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA

Campi elettromagnetici

G.U. N° 9 DEL 11/01/2008

D.Lgs. 257 del 19.11.2007

Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).

Il decreto legislativo 19 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio, rende attuativo la direttiva 2004/40/CE sulle **prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)**.

Con tale provvedimento viene modificato il titolo V- bis e inserito il titolo V-ter nel decreto legislativo n. 626 del 1994. Le disposizioni introdotte dal Titolo V-ter entreranno in vigore il **30 aprile 2008**. Tali disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto. Il provvedimento non disciplina la protezione da eventuali effetti a lungo termine e non riguarda i rischi risultanti dal contatto con conduttori in tensione. I "valori limite di esposizione" fissati garantiscono la protezione contro gli effetti nocivi per la salute conosciuti, mentre in relazione ai "valori di azione" , viene determinato l'obbligo di adottare una o più delle misure contenute nel provvedimento.

Pertanto, il Datore di lavoro ha l'obbligo di valutare e, quando necessario, misurare o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. Tale valutazione, misurazione o calcolo deve essere programmato ed effettuato con cadenza almeno quinquennale da personale competente nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

I dati ottenuti dalla valutazione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. Inoltre il datore di lavoro, nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi.

I lavoratori per i quali viene rilevata esposizione superiore ai valori limite di esposizione devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Il decreto inoltre, prevede una sorveglianza periodica, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal Medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi effettuata.

Qualora la sorveglianza sanitaria dovesse rivelare in un lavoratore l'esistenza di un danno alla salute, il Medico competente dovrà informarne il Datore di lavoro che procederà a effettuare una nuova valutazione del rischio. Come di consueto, per ciascuno dei lavoratori sottoposti alla sorveglianza sanitaria, il Medico competente provvederà a istituire e aggiornare una Cartella sanitaria e di rischio. I singoli lavoratori potranno avere, su richiesta, accesso ai dati medici personali.

Reach, Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie

G.U. N° 12 DEL 15/01/2008	DM 22.11.2007	Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n.46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
---------------------------	---------------	---

E' stato approvato il Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui al D.L. n. 10/2007, convertito in legge dalla L. n. 46/07, per gli adempimenti previsti dal regolamento comunitario n. 190/2006 sul Reach. Con il D.M. 22 novembre 2007 (pubblicato in G.U. 15 gennaio 2008, n. 12) sono stati, infatti, individuati i compiti e le attività dell' Autorità competente (che avrà sede presso il Ministero della salute), dei Ministeri interessati, del Centro nazionale delle sostanze chimiche e dell'Apat che svolgerà delle attività in collaborazione con il Centro.

Gruppi elettrogeni

G.U. N° 256 DEL 15/01/2008	DM 22.11.2007	Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
----------------------------	---------------	--

Detta norma secondo quanto stabilito nel comma 1 dell'articolo 1 *"indica i criteri di sicurezza contro i rischi d'incendio e di esplosione riguardanti le installazioni terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o macchine operatrici e si applica ad installazioni di nuova realizzazione aventi potenza elettrica complessiva compresa tra 25 kW e 2.500 kW a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi."*

Mentre nel comma 2 si stabilisce che le *"disposizioni non si applicano ad installazioni inserite in processi di produzione industriale, installazioni antincendio, stazioni elettriche, centrali idroelettriche, dighe e ripetitori radio ed installazioni impiegate al movimento di qualsiasi struttura. Per l'installazione di gruppi elettrogeni in tali ambiti, le presenti disposizioni costituiscono utili criteri di riferimento."*

Per prevenire gli incendi e raggiungere i primari obiettivi di sicurezza gli impianti devono essere realizzati in modo da:

1. evitare la fuoriuscita accidentale di carburante;
2. limitare, in caso di incendio o esplosione, danni alle persone ed ai beni;
3. consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

La regola tecnica indica quindi le:

- caratteristiche dei luoghi di installazione dei gruppi (installazioni all'aperto, installazioni in locali esterni, installazione in fabbricati o strutture destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito);
- caratteristiche riguardanti l'alimentazione dei motori (a gas o a carburante liquido);

e le caratteristiche di alcune disposizioni complementari come:

- caratteristiche dei sistemi di scarico dei gas combusti;
- protezioni delle tubazioni;
- mezzi di estinzione;
- segnaletica.

Seveso – Piani di emergenza esterni

Ultimo avvertimento scritto inviato a 12 Stati dell'Ue (e tra questi anche l'Italia) per la mancata adozione dei piani di emergenza per le aree limitrofe agli impianti in cui si maneggiano sostanze pericolose. L'adozione di questi piani (previsti dalla Direttiva Seveso II) è fondamentale se si vuole ridurre il rischio di incidenti industriali e attenuarne le conseguenze, ciononostante solo pochissimi stati li hanno adottati (cfr la dichiarazione del Commissario all'ambiente Stavros Dimas).

Seveso – Sospensione della legge regionale n. 19/01

BURL . N° 42 DEL 15/10/2007	Delib. Giunta Reg. n° 8/5469 del 05/10/2007	Schema di Accordo con il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per la collaborazione nelle attività relative al controllo sulle aziende a rischio di incidente rilevante (d.lgs. n. 334/1999 e ss. mm. ed ii.)
-----------------------------	---	--

il Ministero dell'Interno e la Regione Lombardia hanno siglato l'Accordo per la reciproca collaborazione nelle attività in tema di Aziende a Rischio di Incidente Rilevante (D.Lgs, 17 agosto 1999 n° 334 e ss. Mm. Ed ii). In base a tale accordo il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco tramite il proprio Comitato Tecnico Regionale (CTR) svolgerà resame delle pratiche di valutazione dei Rapporti di Sicurezza.

In attesa del definitivo trasferimento delle competenze alla Regione previsto dall'art. 72 del D.Lgs 112/98 ma che necessita ancora del decreto attuativo, il Corpo dei Vigili del Fuoco sarà l'interlocutore istituzionale a cui dovrete rivolgerVi per questo genere di istanze. Infatti l'accordo siglato definisce che la formalizzazione delle autorizzazioni per le ARIR deve essere fatta con provvedimenti statali e non regionali.

In attesa di una modifica della Legge Regionale 19/2001 Le casistiche che si presentano sono le seguenti:

Art. 8 - Nuovi stabilimenti/nuove modifiche rilevanti

La documentazione va presentata al CTR Lombardia, presso la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, Via Ansperto 4, 20123 Milano. I vigili del fuoco sono già operativi per l'avvio delle istruttorie.

Art. 8 – modifiche non comportanti aggravio di rischio (DM 9/8/2000)

La documentata dichiarazione di non aggravio va presentata al CTR presso la direzione regionale dei VVF, oltre che ai comandi provinciali. **Decade l'obbligo di autorizzazione sancito dalla L.R. 19/2001.** Il non aggravio è pertanto autocertificativo (salvo parere diverso del ricevente). L'analisi di rischio documentante il non aggravio non deve obbligatoriamente essere inviata con il non aggravio stesso; la valutazione se sia più opportuno allegarla ugualmente compete al gestore. Può essere opportuno inviare la documentazione anche all'ARPA.

Art. 8 – istruttorie in corso

Le pratiche già presentate alla Regione Lombardia (NOF e NOP, Rapporti definitivi, nuovi impianti) verranno trasmesse dalla Regione al CTR. Può essere utile fissare un appuntamento presso il CTR per anticipare la documentazione ed illustrare l'iter che in qualche caso ha avuto tempistiche devastanti (anche tre anni).

Art. 6 - Nuovi stabilimenti/nuove modifiche rilevanti

La situazione non è ancora definita. È probabile che l'istruttoria sarà condotta da ARPA (Via Restelli 1/a, 20149 Milano) per cui può essere utile anticipare la stessa, (al limite ancora sotto forma di Scheda di Valutazione Tecnica) all'ARPA Lombardia oltre che alla Regione. È possibile ipotizzare un silenzio assenso nel transitorio, ma non è certo che sia accettato.

Art. 6 – modifiche non comportanti aggravio di rischio (DM 9/8/2000)

La documentata dichiarazione di non aggravio va presentata al CTR presso la direzione regionale dei VVF, oltre che ai comandi provinciali; può essere opportuno inviarla anche all'ARPA regionale ed alla Regione. **Decade l'obbligo di autorizzazione sancito dalla L.R. 19/2001.** Il non aggravio è pertanto autocertificativo (salvo parere diverso del ricevente). L'analisi di rischio documentante il non aggravio non deve obbligatoriamente essere inviata con il non aggravio stesso; la valutazione se sia più opportuno allegarla ugualmente compete al gestore.

Art. 6 – istruttorie in corso

La situazione non è ancora definita. È probabile che l'istruttoria sarà condotta da ARPA (Via Restelli 1/a, 20149 Milano) Le pratiche già presentate alla Regione Lombardia verranno trasmesse probabilmente ad ARPA.

Corsi di aggiornamento per RSPP e SPP

G.U. n. 37 del 14.2.2006	Provvedimento n. 2407 del 26.1.2006	Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Gazzetta Ufficiale 174 del 29/07/03	D.Lgs. n. 195 del 23.6.2003	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39

Come riportato nella circolare n. 1 del marzo 2006, si è esaurito il periodo transitorio per la formazione degli RSPP e degli SPP con la data del 14 febbraio 2008.

Poichè l'Accordo Stato-Regioni relativo ai RSPP e ASPP del 26/01/2006 è entrato in vigore il 14/02/2006 (G.U. 14/02/2006, n. 37), ne risulta che la scadenza per la frequenza ai Corsi di Formazione è stata lo scorso 14 febbraio 2008. Entro tale data devono essere stati seguiti e superati i corsi di formazione ed aggiornamento per queste figure aziendali pena la decadenza dal ruolo a causa della mancanza dei requisiti.

Ricordiamo le scadenze

CASI	FREQUENZA MODULI	OBBLIGHI
RSPP/ASPP nominati dopo il 14/2/2007	A, B, C	Devono essere frequentati prima della nomina
RSPP/ASPP con nomina < 3 anni	B, C	Entro il 14/2/2008
	Aggiornamento	Entro 5 anni dal modulo B
RSPP/ASPP con nomina > 3 anni e contemporaneamente ininterrotta dal 14.2.2003 al 14.8.2003	B	Esonero
	C	Entro il 14.2.2008
	Aggiornamento	Il 20% entro il 14.2.2008

Testo unico

Il Governo ha deciso di procedere con la massima urgenza, prevedendo di portare il testo dello schema di provvedimento nella riunione del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2008 o in una immediatamente successiva.

Sarà presentato solo il Titolo I e le relative Sanzioni, visti i tempi stretti e la complessità dell'iter, che prevede, obbligatoriamente:

- prima approvazione in Consiglio dei Ministri
 - primo parere delle Commissioni competenti di Camera e Senato (hanno fino a 60 gg di tempo ma potrebbero darlo anche in tempi brevissimi)
 - parere delle Regioni entro metà marzo (data ultima di riunione della Conferenza Unificata)
 - seconda approvazione in Consiglio dei Ministri (che tenga conto dei pareri di Camera, Senato e Regioni)
 - secondo parere delle Commissioni competenti di Camera e Senato (hanno sempre fino a 60 gg di tempo)
 - parere del Consiglio di Stato
 - terzo e definitiva approvazione del Consiglio dei Ministri (che tenga conto degli eventuali ulteriori pareri di Camera, Senato e Consiglio di Stato e Regioni)
 - firma del Capo dello Stato
 - pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Le Commissioni parlamentari possono riunirsi e operare anche a Camere sciolte, ma è chiaro che dovendo esprimere due successivi pareri, i tempi sono strettissimi.